ALLEGATO "E"
ALL'ATTO RACCOLTA
N. 2946

STATUTO DELLA FEDERAZIONE

DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA

REGIONE ABRUZZO

Articolo 1

Gli ordini degli Ingegneri delle quattro provincie D'Abruzzo costituiscono la Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione Abruzzo.

La Federazione ha la sua sede a L'Aquila presso la sede dell'Ordine Provinciale. La sede operativa coincide con la sede dell'Ordine di appartenenza del Presidente pro-tempore.

Articolo 2

Sono Organi della Federazione Regionale:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario;

f) il Tesoriere.

Articolo 3

L'Assemblea è costituita da tutti i componenti del Consiglio della Federazione e da ulteriori due componenti di ciascun Consiglio Provinciale degli Ordini della Regione.

Ogni componente può essere portatore d'una sola delega, affidatagli da un membro del proprio Consiglio Provinciale.

L'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

a) fissa le direttive generali per l'attività del Consiglio;-

b) determina il contributo annuale per il funzionamento della Federazione che non può superare il 20% delle spese vive medie di gestione dei quattro Consigli Provinciali. Ciascun ordine parteciperà per un quarto;----------

c) ratifica entro il primo quadrimestre di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e quello preventivo dell'anno in corso redatti dal Tesoriere e approvati dal Consiglio e previamente comunicati a tutti gli Ordini Provinciali;----------

d) approva le spese straordinarie, non considerate nel bilancio preventivo, che si rendessero eventualmente necessarie nel corso dell'anno finanziario;----------

e) approva eventuali revisioni dello Statuto e delibera l'eventuale scioglimento della federazione con una maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea e, comunque, con la presenza di tutti gli Ordini.----------

----------Articolo 4----------

L'Assemblea ordinaria viene indetta dal Presidente una volta entro il primo quadrimestre di ogni anno amministrativo, con partecipazione inviata ai singoli consiglieri, con conferma agli Ordini Provinciali, almeno 15 giorni prima della data della convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno.-

L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene la maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, a di-

stanza di due ore, qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè sia rappresentata la maggioranza degli Ordini (3).----

Le deliberazioni vanno prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti e ciascun membro dell'assemblea può disporre di un voto e dell'eventuale voto delegatogli.----

Le assemblee straordinarie indette su deliberazione del Consiglio o su richiesta di un singolo Ordine sono del pari regolamentate come quelle ordinarie.----

----Articolo 5----

Il Consiglio è composto oltre che dal Presidente di ciascun Ordine Provinciale da un membro scelto dai singoli Consigli Provinciali, fra gli iscritti.----

Nelle riunioni di consiglio, volta per volta, è ammessa la delega o all'altro consigliere regionale o ad un consigliere del proprio Ordine Provinciale.----

Per ogni Ordine non è ammessa più di una delega.----

La delega compete comunque al Presidente Provinciale dell'Ordine.----

I componenti del Consiglio restano in carica sino alla scadenza del rispettivo mandato dell'Ordine di provenienza.----

----Articolo 6----

Le cariche in seno al Consiglio vengono conferite in seguito ad elezione dallo stesso Consiglio, durano un anno e non è ammessa più di una rielezione consecutiva.----

La carica di Presidente della Federazione è incompatibile con

la carica di Presidente del Consiglio Provinciale, per cui l'eventuale elezione a Presidente della Federazione comporta le dimissioni dalla medesima carica in seno al Consiglio Provinciale di appartenenza.----

Le quattro cariche vanno assegnate una per ciascun Ordine.---

Nelle riunioni di Consiglio, qualora il Presidente ed il Vice-Presidente siano impediti ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione all'Ordine e, in caso di pari anzianità per iscrizione, il più anziano di età.----

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono rieleggibili anche immediatamente, ma non più di una volta di seguito.----

----------Articolo 7----------

Il Consiglio Regionale esercita le seguenti attribuzioni:---

a) esprime pareri ed assume iniziative presso gli Organi Regionali competenti in relazione a leggi e regolamenti che interessino la professione;----

b) coordina le iniziative di carattere regionale dei diversi Ordini Provinciali ed interviene in sede regionale in rappresentanza e per il progresso della categoria;----

c) interviene in sede regionale, ed in concorso con il Consiglio Nazionale per la tutela del titolo e la dignità ed il prestigio della professione di ingegnere, sia libero che dipendente, a difesa della dignità professionale e delle funzioni esplicate;----

d) in attesa di una più ampia normativa a carattere nazionale cura l'interpretazione e l'integrazione delle norme di etica professionale operanti per tutti gli Ordini della Regione;---

e) costituisce Commissioni Consultive e di Studio per i problemi regionali che interessano la categoria, con la partecipazione di almeno un suo Consigliere;----------

f) designa su richiesta, tra gli iscritti agli Ordini Provinciali della Regione, i rappresentanti della categoria nei Consigli di Amministrazione, nei Comitati e Commissioni a carattere regionale;----------

g) svolge attività di consulenza tecnico-giuridica per gli Ordini Provinciali;----------

h) mantiene il collegamento con gli iscritti agli Ordini Provinciali, della Regione a mezzo di un organo di informazione, di categoria;----------

i) collabora alla stesura dell'annuale relazione del Presidente.----------

----------Articolo 8----------

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni 4 mesi, oppure su richiesta di un Ordine Provinciale.----------

Le delibere hanno validità----------

a) se prese all'unanimità qualora sia rappresentata la maggioranza degli Ordini (3);----------

b) se prese a maggioranza dei componenti e con la presenza di tutti gli Ordini;----------

c) se prese all'unanimità dei presenti purchè siano rappr-
sentati tutti gli Ordini.----------

----------Articolo 9----------

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consiglio,
dispone la convocazione ed esercita tutte le altre attrib-
zioni intese al regolare funzionamento del Consiglio stes-
ed al sollecito disbrigo degli affari di sua competenza.---

----------Articolo 10----------

Il Segretario ha le responsabilità organizzative della Fed-
razione e, d'intesa con il Presidente, dà esecuzione al-
deliberazioni del Consiglio Regionale.----------

----------Articolo 11----------

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri cont
bili e della cassa; cura le riscossioni ed esegue i pagame
ti.----------

----------Articolo 12----------

Le cariche in seno alla Federazione non sono remunerate.---
Le spese vive, comprese le diarie a piè lista dei Consiglia
della Federazione, sono a carico della Federazione Regional

----------Articolo 13----------

In caso di scioglimento della Federazione, deliberato da
l'Assemblea, secondo la lettera e) dell'articolo 3, gli eve
tuali beni o passività saranno suddivisi fra i vari Ordini i
parti uguali.----------

%%%

La presente copia, composta di quattordici fogli conforme all'originale, si rilascia per gli usi consentiti

L'Aquila, li 17 gennaio 1997

Antonella Faraone

FARAONE ANTONELLA LUIGI NOTAIO IN SASSA DE L'AQUILA